



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/33/3026

Roma, 13 novembre 2009

**OGGETTO:** Trattamento economico a seguito di assenze da servizio per infermità del personale della Polizia di Stato: articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 1° agosto 2008, n. 133 e articolo 17 comma 23 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIPL PER LA CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP-FPS-ADP-PNFI-MPS	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CONFEDERAZIONE SINDACALE	
AUTONOMA DI POLIZIA(CONSAP) - ITALIA SICURA(ANIP)	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= ROMA =

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane riguardante l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
A. Pazzanese

MOD. 4 RIC  
INTERNO 1/316

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

DIPARTIMENTO DELLA P.S. Ufficio per le Relazioni Sindacali	
13 NOV 2009	
Prot. N. Class.	01/33

## CIRCOLARE

3026

PROT. 303-G/S.11.4 - C.D. I/ N° 13/09

ROMA, 10 NOV 2009

OGGETTO: OGGETTO: TRATTAMENTO ECONOMICO A SEGUITO DI ASSENZE DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO: ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO IN LEGGE 1° AGOSTO 2008, N. 133 E ARTICOLO 17 COMMA 23 DEL DECRETO LEGGE 1° LUGLIO 2009, N. 78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102.

- |   |           |
|---|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI   | TRENTO    |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI   | BOLZANO   |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA<br>VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT.  | AOSTA     |
| - AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA  | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE<br>DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA<br>CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA<br>PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA | ROMA      |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA<br>SICUREZZA PRESSO IL VATICANO  | ROMA      |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA<br>SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA   | ROMA      |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA<br>SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI   | ROMA      |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA<br>SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO<br>DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI  | ROMA      |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA<br>SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"  | SEDE      |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI<br>PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA  | PALERMO   |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DELLA POLIZIA STRADALI  | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE<br>DELLA POLIZIA DI FRONTIERA   | LORO SEDI |

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI  
DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI  
ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
  - AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI SEDE
  - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI  
DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
  - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI  
DI POLIZIA POSTALE E  
DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
  - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI  
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
  - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE  
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
  - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI  
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
  - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO  
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
  - AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO  
E C.R.A. SENIGALLIA
  - AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA  
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
  - AL SIG. DIRETTORE DEL REPARTO A CAVALLO  
DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
  - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO  
ELETTRONICO NAZIONALE NAPOLI
  - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI  
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
  - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO  
E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
  - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI  
PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- PERCO
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE  
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI-SINDACALI SEDE

A SEGUITO DEI NUMEROSI QUESITI PERVENUTI, CON CUI VENGONO CHIESTI CHIARIMENTI IN MERITO ALLE MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO IN LEGGE 1° AGOSTO 2008, N. 133 E ALL'ARTICOLO 17 COMMA 23 DEL DECRETO LEGGE 1° LUGLIO 2009, N. 78 CONVERTITO CON

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

MODIFICAZIONI IN LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102, SI RITIENE DI DOVER FORNIRE ALCUNE PRECISAZIONI.

LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI SOPRA ACCENNATE RIGUARDANO PRINCIPALMENTE I SEGUENTI TRE ASPETTI:

1. LA DECORRENZA DELLA MODIFICA APPORTATA AL COMMA 1 BIS DELL'ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, ED IN PARTICOLARE SE GLI EFFETTI DELLA NUOVA FORMULAZIONE DEBBO NO ESSERE APPLICATI DAL 1° GENNAIO 2009 O VVERO DAL 26 GIUGNO 2008;
2. GLI EVENTUALI CRITERI DA ADOTTARE PER DETERMINARE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE I PERIODI DI ASSENZA DAL 26 GIUGNO 2008 AL 31 DICEMBRE 2008 NEL CASO IN CUI LE MODIFICHE DECORRANO DAL 1° GENNAIO 2009;
3. LE VOCI RETRIBUTIVE CHE DEBBO NO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE PER LE EVENTUALI RIDUZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA IN ARGOMENTO.

AL FINE DI FORNIRE LE INDICAZIONI RICHIESTE SI RITIENE UTILE RIEPILOGARE, DI SEGUITO, IL CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI SOPRA RICHIAMATE.

IL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112 COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 133/2008 PREVEDE CHE AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, NEI PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA DEBBA ESSERE CORRISPOSTO IL SOLO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE "CON ESCLUSIONE DI OGNI INDENNITÀ O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO, NONCHÉ DI OGNI ALTRO TRATTAMENTO ACCESSORIO"; IL COMMA 1 BIS DEL MEDESIMO ARTICOLO STABILIVA, NELLA SUA FORMULA ORIGINARIA, CHE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 71 SUDETTO NON DOVESSERO ESSERE APPLICATE AL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA RELATIVAMENTE ALLE "MALATTIE CONSEGUENTI A LESIONI RIPORTATE IN ATTIVITÀ OPERATIVE ED ADDESTRATIVE".

IL COMMA 23 DELL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGGE 78/09, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 102/2009, È INTERVENUTO SUL COMMA 1 BIS DELL'ARTICOLO 71 SOPRA RICHIAMATO SOSTITUENDO IL CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE STESSA CON UNA NUOVA FORMULAZIONE. LA DECORRENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE È STATA FISSATA, IN UN PRIMO MOMENTO, AL 1° GENNAIO 2009. TUTTAVIA, IN SEDE DI CONVERSIONE, LA DISPOSIZIONE IN QUESTIONE È STATA ULTERIORMENTE RETTIFICATA E LA FORMULAZIONE DEFINITIVA CONTENUTA NELLA LEGGE SOPRA CITATA, PER LA PARTE INERENTE L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE, È LA SEGUENTE:

"ALL'ARTICOLO 71 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A) IL COMMA 1-BIS È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: «1-BIS. A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, LIMITATAMENTE ALLE ASSENZE PER MALATTIA DI CUI AL COMMA 1 DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA NONCHÉ DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, GLI EMOLUMENTI DI CARATTERE CONTINUATIVO CORRELATI ALLO SPECIFICO STATUS E ALLE PECULIARI CONDIZIONI DI IMPIEGO DI TALE PERSONALE SONO EQUIPARATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE».

IN SOSTANZA LA NUOVA FORMULAZIONE SOSTITUISCE INTERAMENTE QUELLA INIZIALMENTE PREVISTA DAL COMMA 1-BIS DELL'ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGGE 112/2008 COME SOPRA SIMMETTIZZATA E PERTANTO L'ESPRESSIONE "A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA DEL PRESENTE DECRETO", DEVE INTENDERSI RIFERITA AL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112.

CONSEQUENTEMENTE, RIGUARDO AI QUESITI DI CUI AI PUNTI 1. E 2., RISULTA EVIDENTE CHE GLI EFFETTI DELLA NUOVA ENUNCIAZIONE RETROAGISCONO AL 26 GIUGNO 2008, DECORRENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGGE 112/2008.

RIGUARDO AL QUESITO ESPOSTO AL PUNTO 3., IN PRIMO LUOGO, OCCORRE SOTTOLINEARE CHE LA NUOVA DISPOSIZIONE RIGUARDA TUTTE LE MALATTIE CHE HANNO COMPORTATO ASSENZA DAL SERVIZIO E NON SOLO QUELLE "CONSEQUENTI A LESIONI RIPORTATE IN ATTIVITÀ OPERATIVE ED ADDESTRATIVE" COME INVECE STABILITO DALLA PRECEDENTE FORMULAZIONE. IN SECONDO LUOGO SI DEVE EVIDENZIARE CHE I PRINCIPALI EMOLUMENTI DI CARATTERE CONTINUATIVO RIGUARDANTI LA GENERALITÀ DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, OLTRE ALLO STIPENDIO, SONO: L'INDENNITÀ PENSIONABILE, L'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE, L'ASSEGNO FUNZIONALE, L'INDENNITÀ PEREQUATIVA, L'INDENNITÀ DI POSIZIONE, L'INDENNITÀ DI VALORIZZAZIONE DIRIGENZIALE, L'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE. I SUDDETTI EMOLUMENTI SONO TUTTI CORRELATI "ALLO SPECIFICO STATUS E ALLE PECULIARI CONDIZIONI DI IMPIEGO" DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO E QUINDI DA CONSIDERARSI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN ARGOMENTO, COME FACENTI PARTE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE.

PERTANTO, LE RIDUZIONI PREVISTE DAL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGGE 112/2008 NON POSSONO ESSERE APPLICATE SULLE VOCI RETRIBUTIVE RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO ESPOSTE SUL CEDOLINO STIPENDIALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN CONSIDERAZIONE DELL'ESPLICITA DISPOSIZIONE INTRODOTTA DALLA RETTIFICA APPORTATA AL PREDETTO ARTICOLO 71 DAL DECRETO LEGGE 78/2009 MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA LEGGE 112/2009.

SI PRECISA, INOLTRE, CHE ANALOGHE CONSIDERAZIONI VALGONO ANCHE PER LE COSÌ DETTE "INDENNITÀ OPERATIVE" ED IL RELATIVO "TRASCINAMENTO" CHE RIMANGONO ASSOGGETTATE ALLE SOLI SPECIFICHE RIDUZIONI PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI. INFATTI ANCHE QUESTE ULTIME SONO CORRELATE ALLO STATUS E ALLE PECULIARI CONDIZIONI DI IMPIEGO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA - DIFESA E QUINDI, AI

MODULARI  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SOLI FINI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 71 PIÙ VOLTE CITATO, DEBONO CONSIDERARSI ANCH'ESSE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE.

SI SOTTOLINEA CHE LA MODIFICA APPORTATA DALLA LEGGE 102/2009 NON TRASFORMA LA NATURA DEI SINGOLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI IN VIA FISSA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. L'EQUIPARAZIONE AL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DELLE VOCI RETRIBUTIVE CORRELATE "ALLO SPECIFICO STATUS E ALLE PECULIARI CONDIZIONI DI IMPIEGO" È LIMITATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 71 E NON MODIFICA, QUINDI, LE MISURE, LE MODALITÀ ED I CRITERI DI ASSOGGETTAMENTO DELLE SINGOLE COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE ALLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ATTUALMENTE APPLICATE.

SI EVIDENZIA, INFINE, CHE LE MODIFICHE NORMATIVE DI CUI ALLA PRESENTE CIRCOLARE NON INCIDONO IN ALCUN MODO SULL'ATTUALE ASSETTO DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ASSENZA DEL PERSONALE. PERTANTO, A TAL RIGUARDO, SI RINVIA ALLE CIRCOLARI EMANATE NEL CORSO DEL TEMPO DA QUESTA DIREZIONE CENTRALE.

LA PRESENTE CIRCOLARE È DISPONIBILE NEL SITO DEL TEP CONTENENTE LE CIRCOLARI AL LINK, "1ª DIVISIONE - ANNO 2009" CONSULTABILE DIGITANDO NEL BROWSER CONSUETO IL SEGUENTE INDIRIZZO " [HTTP://10.119.182.1](http://10.119.182.1)".

IL DIRETTORE CENTRALE CECERE PALAZZO